



REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE
SULLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

FIR DIGITALE DAL 13 FEBBRAIO 2026:

INDICAZIONI OPERATIVE

FIR DIGITALE

Dal **13 febbraio** diventerà obbligatorio il **Formulario di Identificazione Rifiuti Digitale** (XFIR) per il **trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi**, per tutti gli operatori iscritti al RENTRI ai sensi dell'articolo 7, comma 8 del D.M. n. 59/2023.

Il tracciamento su strada dei rifiuti sarà invece obbligatorio solo per i rifiuti **pericolosi** con obbligo di trasmissione dati al sistema RENTRI da parte dei soggetti obbligati dal 13 febbraio 2027.

Dal 1° gennaio 2026 sono invece obbligatori i **sistemi di geolocalizzazione** per il **trasporto di rifiuti speciali pericolosi** per i trasportatori iscritti all'Albo Gestori Ambientali in Categoria 5, con scadenza per l'installazione e l'autodichiarazione entro il **31 dicembre 2025** tramite il portale AGEST, come stabilito dalla Delibera dell'Albo 3/2024 del RENTRI.

Riportiamo di seguito le indicazioni operative per la gestione del FIR DIGITALE estratte dal materiale didattico pubblicato dal sito RENTRI e riportato nel paragrafo Servizi di supporto RENTRI

INFORMAZIONI:

Paola Bara

e-mail: bara@confindustriamacerata.it
tel: 0733/279641 – 331/1921246

Matteo Di Marino

e-mail: ambiente@confindustriamacerata.it
tel.: 0733/279648

SOGGETTI OBBLIGATI FIR DIGITALE/FIR CARTACEO

Chi usa solo il FIR digitale

	FIR DIGITALE	FIR CARTACEO
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 10 dipendenti	Rifiuti pericolosi e non pericolosi	

Chi usa sia il FIR cartaceo che il FIR digitale

	FIR DIGITALE	FIR CARTACEO
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali o artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con fino a 10 dipendenti	Rifiuti pericolosi	Rifiuti non pericolosi*
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività • agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca; • di costruzione e demolizione, e di scavo; • commerciali; • di servizio; • sanitarie	Rifiuti pericolosi	Rifiuti non pericolosi*

*Questi operatori potranno scegliere di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi

Chi usa solo il FIR cartaceo

	FIR DIGITALE	FIR CARTACEO
Produttori NON iscritti al RENTRI di rifiuti non pericolosi		Rifiuti non pericolosi

GESTIONE DEL FIR

	FIR DIGITALE	FIR CARTACEO
Chi emette il FIR	Produttore/detentore o trasportatore su richiesta del produttore/detentore	
Formato	Digitale + copia cartacea* (per il trasporto). In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8 del DM 59/2023	Cartaceo
Quante copie	<i>Non applicabile</i>	2
Chi restituisce la copia al produttore	Destinatario	Trasportatore
Chi trasmette al RENTRI i dati del FIR	Produttore/detentore (il delegato o il trasportatore) Trasportatore Destinatario	<i>Non applicabile</i>
Per quali rifiuti vanno trasmessi i dati	Rifiuti pericolosi	<i>Non applicabile</i>

* La copia cartacea prodotta non necessita di sottoscrizione ulteriore da parte del produttore /detentore o da parte del trasportatore

FIR cartaceo/digitale

L'obbligo in capo al produttore/detentore definisce le modalità di adempimento da parte di tutta la filiera:

– se il **produttore/detentore** è obbligato **all'emissione digitale** del FIR, allora tutta la filiera (trasportatori, destinatari) devono gestire il **FIR in formato digitale**.

– se il **produttore/detentore non è obbligato all'emissione digitale** del FIR, la gestione del FIR dovrà avvenire in **formato cartaceo** per l'intera filiera.

Dopo il 13 febbraio 2026 **trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di operare in entrambe le modalità (cartacea e digitale), in base al produttore/detentore**.

I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI emettono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo

Stampa che accompagna il trasporto

Al fine di agevolare i controlli su strada, il rifiuto è accompagnato da una **stampa del formulario digitale** di identificazione del rifiuto. La stampa non deve essere firmata.

In **alternativa**, è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di **dispositivi mobili**.

Gestione della copia completa del FIR digitale

Il **destinatario** è tenuto a restituire la copia completa del FIR digitale sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi **entro due giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto**.

Tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, **entro 90 giorni** dalla data di restituzione, scaricano la copia completa del FIR digitale.

Il produttore/detentore e/o i soggetti intervenuti nella movimentazione **possono**, attraverso la funzione di **conferma della copia digitale**, rendere noto al destinatario di aver preso visione della copia.

Conservazione a norma del FIR digitale

La copia completa del FIR digitale restituita dal destinatario è soggetta a **conservazione digitale a norma**.

Produttore, trasportatore e destinatario devono trasferire la copia completa del FIR al sistema di conservazione **almeno una volta all'anno**.

Resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza al predetto trasferimento

Trasmissione dei dati al RENTRI

Produttori/detentori, trasportatori e destinatari iscritti trasmettono al RENTRI i dati dei FIR digitali relativi ai **rifiuti pericolosi**.

La trasmissione dei dati al RENTRI può essere effettuata dal produttore/detentore oppure, per suo conto, dal:

- **soggetto delegato** (di cui all'art. 18 D.M. 59/2023)

- **trasportatore** (a cui il produttore ha chiesto la vidimazione e la compilazione del FIR)

Nel caso di trasporto dei propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati procede il produttore iniziale.

Tempistiche per la trasmissione dei dati al RENTRI

La trasmissione dei dati al RENTRI va effettuata nel rispetto delle diverse tempistiche previste per **l'annotazione del movimento sul registro** cronologico di carico e scarico:

- per i **produttori/detentori**, almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto
- per i soggetti che effettuano la **raccolta** e il **trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi** dalla **data di consegna** dei rifiuti all'impianto di destino
- per i soggetti che effettuano le operazioni di **recupero** e di **smaltimento** entro **due giorni lavorativi** dalla **presa in carico** dei rifiuti

Quali dati vanno trasmessi al RENTRI

I produttori/detentori e i trasportatori trasmettono al RENTRI i dati contenuti nella **copia completa del FIR**, compilata e sottoscritta dal destinatario.

Se, entro i termini previsti per la trasmissione, non dispongono della copia completa:

- trasmettono i **dati disponibili** in loro possesso
- effettuano una **seconda trasmissione** al RENTRI non appena ricevono la copia completa del FIR.

In caso di **annullamento del FIR digitale** (che può avvenire solo prima dell'avvio del trasporto da parte del soggetto che lo ha emesso), i dati del FIR **non devono essere trasmessi**.

APP RENTRI FIR DIGITALE

E' disponibile anche l'APP RENTRI FIR DIGITALE che può essere utilizzata sia da chi usa i servizi di supporto sia da chi utilizza i sistemi gestionali

L'APP «RENTRI FIR Digitale» è disponibile per un utilizzo in Ambiente Demo nelle due piattaforme **App Store** e **Google Play**.

La configurazione e l'utilizzo dell'app è disponibile al seguente video:

[Link: Configurazione dell'APP RENTRI FIR digitale e gestione dispositivi mobili](#)

L'utilizzatore non deve necessariamente essere una persona individuata come incaricato dal Rappresentante dell'Operatore

SERVIZI DI SUPPORTO RENTRI

Materiale didattico

[Link: Il FIR dopo il 13/2/2026](#)

[Link: I servizi di supporto e l'APP del RENTRI per l'utilizzo e la gestione del FIR digitale](#)

Video

[Link: I servizi di supporto e l'APP del RENTRI per l'utilizzo e la gestione del FIR digitale](#)